



**COMUNE DI MILLESIMO**  
PROVINCIA DI SAVONA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 24**

OGGETTO: Disciplina relativa a introduzione nel PRG di quanto previsto dalla L.R. 30/2014 e 29/2016 per l'estensione dell'applicazione della disciplina dei sottotetti ai sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 30/2014 ovvero 29/11/2014;

L'anno **Duemiladiciasette** addì **ventisette** del mese di **ottobre**, alle ore **ventuno**, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il sig. Pietro PIZZORNO, Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giovanni PUCCIANO, che procede all'appello nominale. Risultano:

PIZZORNO	Pietro	Sindaco
MINETTI	Daniela	
BARLOCCO	Daniela	
DECIA	Mirco	
MANCONI	Andrea	
PIZZORNO	Stefania	
POLLERO	Roberto	
REBORA	Sabina	
SCARZELLA	Roberto	
ZUNATO	Maria	
NAPOLITANO	Daniel	
PAPA	Filippo	
SIRI	Gabriele	

TOTALE

Presenti	Assenti
SI	
13	

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattarla materia segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: Disciplina relativa a introduzione nel PRG di quanto previsto dalla L.R. 30/2014 e 29/2016 per l'estensione dell'applicazione della disciplina dei sottotetti ai sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 30/2014 ovvero 29/11/2014;

## IL PRESIDENTE

introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore Sabina REBORA, la quale illustra il percorso normativo regionale sulla materia, rimarcando le opportunità offerte che hanno consentito il recupero di spazi da destinare ad abitativi senza consumo di territorio. Sottolinea che nelle zone rivierasche si sono verificati degli eccessi nelle zone delimitate come centri storici, che hanno indotto il legislatore regionale a correggere la normativa, affidando ai comuni la facoltà di valutare l'applicazione o meno della legge ai centri storici. Illustra la proposta dell'Amministrazione di escludere i centri storici dalla portata della legge, precisando che il Comune di Millesimo, in quanto aderente all'Ass. Comuni più belli di Italia, ha dei parametri da rispettare che impongono una rigorosa attenzione agli interventi di conservazione e tutela del centro storico. Ritiene, infine, che le attività sismiche, sempre più frequenti sul territorio nazionale, impongono per motivi sicurezza, prudenziali misure alle modifiche strutturali dei fabbricati e, alla richiesta della Consigliere di minoranza Maria ZUNATO se sia obbligatorio o meno l'esclusione dei centri storici dalla portata normativa dei sottotetti, precisa che l'Amministrazione comunale intende escludere il centro storico per le ragioni esposte in precedenza. Nel concludere l'illustrazione della proposta dell'Amministrazione, comunica che l'elevazione massima consentita è di 70 centimetri, oltre i 140 già previsti e le tipologie delle aperture saranno valutate caso per caso, tenendo conto degli aspetti estetici dominanti nella zona interessata dall'intervento.

Chiede e ottiene la parola la Consigliere Maria ZUNATO, capogruppo di minoranza, la quale esprime perplessità, anche a nome del suo gruppo, dell'esclusione del centro storico, pur condividendo la portata normativa della legge sui sottotetti e le modalità applicative proposte. Al riguardo auspica che siano ridotti i margini di discrezionalità dei operatori preposti al rilascio dei titoli autorizzativi, in modo da garantire omogeneità dei criteri utilizzati per la disamina delle pratiche e che sia costantemente svolta l'attività di vigilanza edilizia. Chiede, infine, che vengano fornite informazioni in merito alle istanze dei privati di contributi per i danni alluvionali subiti nella scorsa stagione autunnale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che il Comune di Millesimo è dotato di Piano Regolatore Generale;
- che con la Legge Regionale 12/11/2014 n. 30 di modifica alla Legge regionale 06/08/2001 n. 24, la Regione Liguria ha introdotto modifiche alla previgente disciplina Regionale in materia di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti con particolare riferimento al campo di applicazione della disciplina medesima, alle caratteristiche degli edifici suscettibili di interventi di recupero e alle caratteristiche dimensionali dei locali sottotetto interessati da tali interventi;
- che l'art. 7 della citata Legge Regionale 06/08/2001 come modificata con Legge Regionale 12/11/2014 n. 30 dà facoltà ai Comuni di estendere l'operatività della nuova normativa anche agli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della legge Regionale 06/08/2001 n. 24 purchè esistenti all'atto di entrata in vigore della Legge regionale di modifica (29/11/2014) mediante l'introduzione nel proprio strumento urbanistico generale di una specifica disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti in coerenza con le indicazioni contenute nella nuova Legge regionale;

RITENUTO opportuno introdurre una disciplina per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'art. 5 della legge Regionale 06/08/2001 n. 24 e s.m.i. mediante modifica ed integrazione delle norme di attuazione del vigente piano urbanistico Comunale;

ACQUISITO il parere in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal responsabile del

servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del d. lgvo n.267 del 18/08/2000;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni indicate in premessa, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d.lgvo. n. 267 del 08/08/2000;

CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge

Per le motivazioni indicate in premessa,

## DELIBERA

- 1) Di introdurre ai sensi dell'art. 7 "Disciplina urbanistica per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'art. 5 negli edifici esistenti al 29 novembre 2014", della L.R. 24/2001 e s.m.i., la pertinente disciplina urbanistica, nel Piano Regolatore Generale (PRG) vigente

### **Disciplina dei Sottotetti**

---

In base all'applicazione della Legge Regionale 06/08/2001 come modificata dalla Legge Regionale 12/11/2014 n. 30 che disciplina l'utilizzo dei sottotetti si applica la norma regionale all'intero territorio comunale ad eccezione dell'ambito "A" centro storico ;

Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei volumi esistenti o dei locali di cui all'art. 5 Legge Regionale 06/08/2001 n. 24 come modificata dalla Legge Regionale 12/11/2014 n. 30 sono permessi su volumi esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale di modifica alla legge regionale 24/2001 e cioè il giorno 29/11/2014 nei limiti e alle condizioni stabilite nella legge stessa.

Ad eccezione dell'ambito "A" del PRG, la legge è applicabile sulla base di quanto previsto dalla suddetta L.R. ma con le seguenti limitazioni di innalzamento alla gronda e al colmo ( anche se l'altezza massima di zona consentirebbe maggiori altezze ):

innalzamento quota di gronda massimo	ml 0,70
innalzamento quota di colmo massimo	ml 0,70"

Sarà inoltre il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ad individuare puntualmente la tipologia costruttiva ammissibile per il rispetto del rapporto aeroilluminante in riferimento al contesto costruito (sia essa apertura a filo falda, abbaino o terrazzo a pozzo)

- 2) Di dare mandato al Responsabile del settore interessato di procedere al deposito della presente Deliberazione di Consiglio Comunale per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale ed inserita nel sito informatico del Comune previo avviso da pubblicarsi sul sito web del Comune e nel B.U.R.L. per la presentazione entro tale termine di eventuali osservazioni;
- 3) Di dare atto che la disciplina urbanistica per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'art. 5 negli edifici esistenti non prevede incrementi del carico urbanistico rispetto a quello stabilito dal vigente Strumento Urbanistico Generale

e successivamente con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge;

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d.lgvo. n. 267 del 08/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Pietro PIZZORNO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

31 OTT. 2017 per quindici giorni consecutivi.

N. 9001-438 Reg. A.P.  
Mese Comunale



**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Tiziana ZUCCONI

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Li, 31 OTT. 2017



**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
DAL SINDACO  
Dott. Lara STACCHETTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giovanni PUCCIANO

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Millesimo, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO